



PROVINCIA DI BRINDISI

DIREZIONE AREA 4

Ambiente ed Ecologia

Teti SRL

Via Alfred Nobel, 15
Brindisi
tetisrl@pec.tetisrl.org

Consorzio di gestione di

Torre Guaceto

Via S. Anna, 6
72012 Carovigno
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

E, p.c.

Comune di Carovigno

protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi

Settore Urbanistica e Demanio

ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it

Regione Puglia

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Capitaneria di Porto Brindisi

cp-brindisi@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Teti S.r.l. – Richiesta di parere di Valutazione d’Incidenza – Fase 1 di screening – Sistema sperimentale antierosione arenile da realizzare in area di Torre Guaceto. **PARERE.**

Premesso che:

- con nota inviata a mezzo pec in data 03/09/2021 ed acquisita al prot. n° 28503, la Società TETI S.r.l. con sede in Brindisi alla via Alfred Nobel, 15, ha chiesto l’attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale – fase 1 di screening - per l’utilizzo di un’area ricadente nelle competenze del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, al fine di installare una struttura amovibile finalizzata alla lotta all’erosione degli arenili;
- tale intervento è previsto all’interno dei confini delle aree demaniali date in consegna al Consorzio di gestione di Torre Guaceto con le seguenti coordinate:
 - Punto A: 40.703546 - 17.810006 ;
 - Punto B: 40.704013 - 17.809057;
 - Punto C: 40.703595 - 17.809990;
 - Punto D: 40.704005 - 17.809131;
- alla medesima nota è stata allegata la documentazione prescritta dalle norme di settore, comprensiva di scheda anagrafica e matrice dello screening ai sensi della Deliberazione della G.R. n. 304/2006 come modificata con D.G.R. 1362 del 24/07/2018.

Preso atto che, dall'esame della documentazione presentata e dalle dichiarazioni rese dal proponente/progettista, il progetto non rientra nelle tipologie di cui agli allegati II, II bis, III e IV alla parte Seconda del D.L.gs. 152/06 e s.m.i. e degli allegati della L.R. 11/01 e s.m.i., tra i progetti da assoggettare a VIA o verifica di VIA. Gli interventi proposti sono finalizzati alla **sperimentazione** di un innovativo strumento di contrasto all'erosione dell'arenile, in particolare:

Il Sistema Modulare Antierosione consiste in una serie di moduli agganciati tra di loro; ciascun modulo è composto da resine polimeriche ed ha una base di dimensioni 40x80 cm e un'altezza di 40 cm. Il sistema sarà posizionato lungo la linea di riva e ancorato a terra attraverso paletti in metallo conficcati nella spiaggia emersa, e a mare attraverso cavi d'acciaio collegati ad elementi in conglomerato cementizio.

In fase di esercizio, il sistema agisce col riempimento di materiale sino al livello massimo del margine superiore del modulo, creando prima una trincea e poi un tutt'uno fra la linea di riva e il bordo del modulo e quindi senza alterazione dei processi di scorrimento degli strati e delle correnti. Il sistema agisce quindi diversamente dalle tradizionali barriere emerse (frangiflutti), pennelli e barriere soffolte, che possono determinare fenomeni di variazione delle correnti e arrecare di conseguenza danno delle aree limitrofe.

Tutti gli elementi del sistema sono facilmente rimovibili e ciò rende la reversibilità dell'opera praticamente completa.

Gli interventi non determineranno alcuna riduzione degli habitat della Rete Natura 2000. Piuttosto sono attesi effetti positivi sulla struttura e l'areale del tipo 1210. Con riferimento alle specie oggetto di conservazione, l'intervento non contrasta con la conservazione di alcuna specie target. Per questi motivi, l'intervento è coerente e conforme con tutti gli strumenti normativi/regolamentari sopra menzionati.

Sarà comunque necessario redigere ed eseguire uno specifico programma di monitoraggio ecologico ed idrogeologico al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi riguardanti morfologia della spiaggia e le prestazioni dell'intervento sul piano ecologico, nonché (aspetto non trascurabile dato il carattere sperimentale dell'opera) di rilevare eventuali effetti inattesi o indesiderati.

Visto il parere favorevole formulato in data 02/09/2021 dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto di seguito integralmente riportato:

“Vista la nota della Teti s.r.l del 22 giugno, assunta a ns. protocollo 0002188/H/21, con la quale si chiedeva la possibilità di installare su area demaniale nella disponibilità del Consorzio un prototipo finalizzato alla salvaguardia degli arenili attraverso il ripascimento delle spiagge. Considerato il verbale del consiglio di amministrazione di questo consorzio del 06 luglio n. 172, con il quale si accettava la richiesta della Società; vista la relazione tecnica inviata il giorno 27/08/2021 e successiva istanza di utilizzo di area demaniale in concessione a questo Ente del 02/09/2021, assunta a prot. 0003307/H/21, con la presente questo consorzio concede l'utilizzo dell'area demaniale al termine dell'iter autorizzativo necessario alla realizzazione dell'intervento, in particolare si chiede di verificare la assoggettabilità a VIA dell'intervento”.

Vista la successiva pec del 23/09/2021, acquisita in atti in pari data col n. 30604 di prot., con la quale il proponente ha dichiarato che il finanziamento regionale riportato alla pagina 2 nella sezione “Informazioni generali” del format di screening, non contempla, tra le opere da realizzare, l'intervento di sperimentazione previsto dalla VINCA richiesta. Inoltre ha ribadito che l'intervento è temporaneo e se ne richiede il nulla osta per una durata di mesi 3 dall'inizio del periodo sperimentale.

Richiamate, in particolare, la L. n. 241/90 e s.m.i., la L.R. n. 11/01 e s.m.i., la L.R. n. 17/07, la D.G.R. n. 1362 del 24/07/2018 e ritenuto, sulla base della documentazione in atti, trattandosi di attività **sperimentale della durata di tre mesi**, tale da non determinare effetti significativi sul sito in questione, di non doverla sottoporre al livello II fase di valutazione appropriata della Valutazione di incidenza, a condizione che l'attività sia svolta nel rispetto di quanto dichiarato, della specifica normativa di settore, evitando qualsiasi turbamento o modifica irreversibile delle condizioni del sito.

Il presente parere viene reso ai fini della sola valutazione d'incidenza e per la durata della fase sperimentale dichiarata di circa tre mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività, che il proponente è tenuto a comunicare al Servizio scrivente e a tutti gli enti in indirizzo.

Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie che il proponente è tenuto ad acquisire per la realizzazione di quanto richiesto, come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e le eventuali prescrizioni di competenza di altri Enti.

Le dichiarazioni rese dal proponente e dal tecnico incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Il presente parere, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03 e sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi al seguente indirizzo: <http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-incidenza-ambientale>.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Dr Pasquale EPIFANI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*